SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Seduta n. 185

INTERROGAZIONI

96º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2005

Presidenza del vice presidente PALOMBO

IN 1635

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 7
BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa* . . . 3, 4
* EUFEMI *(UDC)* 6
STANISCI *(DS-U)* 4

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B. *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02164, presentata dalla senatrice Stanisci.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. In via preliminare, è opportuno sottolineare che l'Amministrazione militare, nel caso del signor Gagliani, ha posto in essere tutte le azioni di propria competenza. Infatti, gli adempimenti della Difesa in favore del soldato in congedo Gagliani Angelo hanno riguardato la concessione di un assegno privilegiato ordinario di 8ª categoria dal 23 novembre 1990 al 22 novembre 1994, in base alla previsione del decreto ministeriale n. 533 del 14 novembre 1994 e la successiva attribuzione, a titolo di rinnovo, dell'indennità *una tantum* pari a quattro annualità dell'8ª categoria di pensione (decreto n. 66 del 19 marzo 1997).

Per quanto riguarda la pratica relativa alla pensione privilegiata, essa può ritenersi definita non essendo stata avanzata istanza di aggravamento dall'interessato.

Quanto alla problematica dell'interessato quale portatore di *handicap*, si precisa che alla competente Direzione generale del personale non è stata presentata alcuna istanza volta ad ottenere un'indennità economica, verosimilmente in virtù del trasferimento delle competenze in materia di invalidità civile alle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Pertanto, la definizione delle procedure e dei tempi tecnici necessari al completamento dell'*iter* di tali istanze esula dalle competenze dell'Amministrazione della difesa.

A tale riguardo si precisa che, in esito agli opportuni approfondimenti, è stato accertato che, precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo di trasferimento delle competenze alle Regioni, la prefettura di Brindisi aveva a suo tempo acquisito il verbale emesso dalla commissione medico-ospedaliera di Bari in data 3 dicembre 1997 certificativo del grado di invalidità del candidato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale iscrizione del medesimo nelle liste degli invalidi civili *(ex* articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

Quanto alla presunta giacenza di «numerosissime istanze simili a quelle presentate dal signor Gagliani, anche risalenti a periodi anteriori»

è opportuno precisare – qualora la senatrice interrogante si riferisca alle pratiche di equo indennizzo e pensionistiche – che le stesse hanno un *iter* procedurale complesso, costituito da diverse fasi, che si conclude con il parere, vincolante ed obbligatorio, del competente Comitato di verifica per le cause di servizio, organo indipendente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Di conseguenza, non è stimabile la tempistica necessaria all'acquisizione del parere del citato Comitato, trattandosi di attività posta al di fuori delle attribuzioni istituzionali della Difesa. Peraltro è opportuno precisare che l'attività dei settori competenti alla trattazione e definizione di tali pratiche ha attraversato una fase di criticità conseguente anche ai riassetti organizzativi connessi alla ristrutturazione dell'area tecnico-amministrativa.

Ciò nonostante la Direzione generale per il personale militare sta adottando le necessarie misure organizzative idonee ad una più sollecita definizione dei provvedimenti in questione.

STANISCI *(DS-U)*. Signor Presidente, prima di esprimermi ho bisogno di capire meglio i contenuti della risposta del Sottosegretario e vorrei anche sapere da chi ha ricevuto materialmente queste notizie.

Il caso del signor Gagliani solleva una questione di equo indennizzo e non riguarda una pratica di invalidità civile, problematica per la quale mai mi sarei rivolta al Ministero della difesa. La risposta del Sottosegretario appare addirittura offensiva per un parlamentare che si presume conosca la differenza che intercorre tra le due fattispecie. Di questo non do la responsabilità diretta al Sottosegretario, al quale però preannuncio che, dopo un'attenta valutazione dei fatti e della risposta fornitami, il caso del signor Gagliani verrà da me nuovamente riproposto al Governo.

Mi ritengo pertanto del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Bosi.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. È inevitabile che la risposta fornita dal Governo contenga delle tecnicità di carattere legislativo ma, una volta esaminata la questione sotto il profilo giuridico, siamo disponibili a discuterla nuovamente.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02188, presentata del senatore Eufemi.

BOSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il tenente medico riserva di complemento in congedo Francesco Talerico ha prestato il servizio militare di leva, in qualità di sottotenente di complemento di 1ª nomina, dal 4 ottobre 1988 al 3 gennaio 1990 e, successivamente, ai sensi dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è stato richiamato in servizio per conto ed a carico del Ministero delle finanze, Comando generale della Guardia di finanza, per un periodo di circa due anni, dall'11 marzo 1991 al 12 marzo 1993.

Ciò detto, in merito alle presunte «incomprensibili inadempienze da parte delle amministrazioni» evidenziate dal senatore interrogante sono necessarie alcune precisazioni.

Riguardo alla «mancata applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 653 del 1940», il competente ufficio di amministrazione della Guardia di finanza ha rilevato che gli emolumenti corrisposti in applicazione della citata legge sono conformi al dettato normativo.

Quanto alla «mancata corresponsione dell'equo indennizzo», non risulta agli atti della competente Direzione generale per il personale militare alcuna pratica a carico dell'ufficiale in questione.

Relativamente invece all'indennità di buonuscita, il diritto al conseguimento di tale beneficio si consegue dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo di previdenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Infatti la normativa citata prevede che siano iscritti al Fondo i militari delle Forze armate in servizio permanente, anche durante il periodo in cui siano richiamati o trattenuti, nonché gli ufficiali di complemento o richiamati già iscritti al Fondo stesso per effetto della legge n. 824 del 1973 (ossia quegli ufficiali di complemento che avessero maturato un determinato periodo di trattenimento o di richiamo alla data di entrata in vigore della stessa legge).

Pertanto nel caso di specie non si sono verificate le condizioni per l'iscrizione al citato Fondo di previdenza, in quanto il dottor Talerico ha prestato servizio solo in qualità di sottotenente di complemento di 1ª nomina. Tale servizio è giuridicamente equiparato al servizio di leva e non determina l'acquisizione del diritto alla corresponsione della relativa indennità.

Si rappresenta, inoltre, che ai sensi della normativa vigente il personale militare non è destinatario del trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 2120 del codice civile.

Infine, con specifico riferimento al concorso pubblico a cui ha partecipato il dottor Talerico, si precisa che la sua esclusione è avvenuta per inidoneità attitudinale. Avverso tale giudizio il candidato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, sentito il parere del Consiglio di Stato, lo ha respinto. Tale atto è stato formalizzato con decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2002 e notificato all'interessato. Nella relazione, il Consiglio di Stato ha concluso «come non fosse possibile riscontrare nelle motivazioni fornite dalla commissione attitudinale un difetto o una illogicità nel relativo giudizio, tali da consentirne il sindacato di legittimità».

In tale contesto si sottolinea come lo stesso Consiglio di Stato non abbia riscontrato alcuna anomalia né nelle procedure per lo svolgimento degli accertamenti né nella predisposizione dei test da parte della commissione tecnica incaricata.

Si aggiunge che il dottor Talerico, ammesso in via cautelativa dall'Amministrazione della pubblica sicurezza alle prove scritte del concorso, non le ha superate; avverso la formale comunicazione di «esclusione» ha presentato ulteriore ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Quest'ultimo gravame è stato dichiarato improcedibile, su conforme parere

del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 2003, in quanto la relativa decisione sarebbe stata ininfluente rispetto al provvedimento di esclusione per inidoneità attitudinale, divenuto ormai definitivo.

In definitiva, alla luce delle osservazioni esposte, è ragionevole ritenere che le «inadempienze» palesate con il presente atto di sindacato ispettivo non trovino alcun riscontro.

* EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Bosi per la tempestiva risposta che è stata fornita all'atto di sindacato ispettivo da me presentato.

Entrando nel merito delle considerazioni svolte vorrei aggiungere alcune valutazioni, giacché la ricostruzione fatta dal sottosegretario Bosi della vicenda del dottor Francesco Talerico merita di essere brevemente richiamata in alcuni aspetti.

Vi è certamente un intreccio di norme che determina una situazione particolarmente complessa. Va ricordato però che il dottor Talerico è stato richiamato in servizio a 31 anni per carenza di personale medico e, dopo due anni, è stato collocato in congedo, senza che rientrasse nella possibilità di essere utilizzato come medico civile in convenzione. Questa è la discriminante che si è determinata! Il dottor Talerico ha presentato anche domanda per la convenzione, che però non è stata accolta, nonostante il parere favorevole della Legione allievi della Guardia di finanza nella quale egli aveva prestato servizio. Inoltre ha chiesto emolumenti che non gli sono stati riconosciuti perché per la Direzione generale per il personale militare era in ferma biennale, mentre per la Guardia di finanza era un richiamato. Questa differenza ha portato alla presentazione di un apposito atto di sindacato ispettivo.

Vorrei capire dal sottosegretario Bosi come si intende superare la discrasia tra il Ministero della difesa, che si è dichiarato contrario, e la Guardia di finanza, che in qualche modo è favorevole al riconoscimento del servizio prestato.

Successivamente è intervenuta una disposizione che ha annullato completamente il punteggio ottenuto in precedenza per il servizio prestato e mai ripristinato. Quindi, il dottor Talerico ha subito un doppio danno: per due anni ha prestato servizio, ma poi non si è visto riconoscere neanche il relativo punteggio; di conseguenza si è trovato in una posizione molto bassa della graduatoria, proprio per tale motivo. A ciò si aggiunge – lo ripeto – anche un mancato riconoscimento economico. Questo è l'aspetto su cui intendo richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo.

Al di là della ricostruzione dei fatti, per la quale ringrazio il sottosegretario Bosi, vorrei capire quali sono i reali motivi dell'ostilità che impedisce al dottor Talerico la riammissione come medico nell'organico della Guardia di finanza.

Vorrei infine aggiungere un'ultima considerazione. Non stiamo parlando di una persona normale: si tratta del figlio di una medaglia d'oro, decorato con medaglia d'oro dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Inoltre il dottor Talerico ha prestato il servizio di leva con caratteristiche eccellenti. Eppure, nonostante sia stato richiamato in servizio ed abbia ricevuto elogi, non ha avuto riconoscimenti né agevolazioni, ma soltanto danni professionali, economici, giuridici e forse anche morali. Aggiungo che il dottor Talerico non ha avuto preferenze né riserve nei concorsi pubblici, né assegnazione di punteggio per l'ammissione nelle graduatorie civili delle ASL.

Chiedo al Governo di trovare una soluzione. Bisogna far sì che chi si è speso professionalmente, dopo essere stato richiamato dallo Stato, con dignità, possa essere riutilizzato dalle istituzioni. Invito il sottosegretario Bosi a non dare, però, una risposta di tipo burocratico ed ad affrontare la questione con maggiore sensibilità.

In conclusione, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, della quale ringrazio nuovamente il rappresentante del Governo, e mi riservo di presentare al riguardo un nuovo atto di sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,35.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

STANISCI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

il signor Gagliani Angelo, ex soldato in congedo di San Vito dei Normanni, in data 30/7/02 presentava istanza alla difepensioni, div. 9ª, presso il Ministero della difesa in Roma, nella quale chiedeva l'ottenimento di un'indennità economica in quanto portatore di handicap, ascrivibile all'ottava categoria, come già confermato in una precedente visita sanitaria presso il C.M.O. (ospedale militare di Bari);

risultano giacenti numerosissime istanze simili a quelle presentate dal signor Gagliani, anche risalenti a periodi anteriori;

a tutt'oggi, nonostante i solleciti e i reiterati inviti, non è stata data alcuna risposta,

si chiede di sapere:

come si intenda intervenire affinché sia dato riscontro immediato alla richiesta in questione considerata l'inspiegabile, incredibile ed esasperante attesa, affinché il signor Gagliani possa vedere riconosciuto un proprio diritto;

come si intenda risolvere il grave problema relativo all'espletamento delle pratiche che rimangono inevase per lunghissimo tempo.

(3-02164)

EUFEMI. – *Ai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno.* – Premesso che:

il dottor Francesco Talerico, nato a Mesoraca il 14.4.1960, medico, è stato richiamato alle armi ai sensi dell'art. 50 della legge n. 113 del 1954 con tre distinti provvedimenti della Direzione generale esercito, 2a Divisione, per conto ed a carico del Ministro delle finanze per le esigenze connesse alla carenza di personale ed assegnato, quale Dirigente del servizio medico, alla Legione della Guardia di finanza di Rovigo, ove ha prestato servizio per un periodo complessivo di 2 anni e 2 giorni;

durante il servizio il dott. Talerico si è contraddistinto per spiccate qualità personali e professionali, riconosciute dal Comando di appartenenza che gli ha tributato anche la ricompensa dell'«Elogio»,

si chiede di conoscere per quale ragione, ciò nonostante, si siano verificate una serie di incomprensibili inadempienze da parte delle amministrazioni interrogate, ed in particolare:

mancata applicazione dei benefici previsti dalla legge 653/1940, segnatamente mancato riconoscimento di una indennità mensile pari alla differenza fra il trattamento economico militare e quello derivante dal rap-

porto di lavoro, che, nel caso di specie, ammonta ad una somma complessiva di circa 10.000 euro, mai percepita dal dott. Talerico;

mancata corresponsione dell'equo indennizzo di cui all'art. 28 della legge 824/73;

mancata applicazione del disposto dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 in data 14 febbraio 1964 il quale prevede che i periodi di servizio militare, richiamo alle armi, ferma volontaria e rafferma prestati nelle Forze armate siano valutabili nei concorsi pubblici con un punteggio identico ai servizi resi negli impieghi civili;

mancata corresponsione dell'indennità di buonuscita prevista per gli ufficiali in posizione di ausiliaria dopo essere stati richiamati in servizio;

mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 del codice civile.

Si chiede, inoltre, di conoscere in base ai quali valutazioni il dott. Talerico non sia stato riconosciuto idoneo al servizio di Polizia nell'ambito del concorso per 17 posti di medico nella Polizia di Stato, pur avendo espletato con onore il servizio di ufficiale medico nella guardia di finanza.

(3-02188)

€ 0,50